



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

Servizio Tecnico Centrale

IL PRESIDENTE

Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Direzione Centrale Prevenzione, Sicurezza Tecnica, Antincendio, Energetica

IL DIRETTORE CENTRALE

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Dipartimento Mercato e Tutela

Direzione Generale Consumatori e Mercato

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

VISTA la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n.99 “*Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*”, in particolare l’art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

VISTO il decreto 22 dicembre 2009 “*Prescrizioni relative all’organizzazione ed al funzionamento dell’unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.*”;

VISTO il decreto 22 dicembre 2009 “Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, in particolare, il Capo VII;

VISTO il decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 concernente “*Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE*”;

VISTA la Convenzione del 28 ottobre 2020 con la quale il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Ministero dell’Interno hanno affidato all’Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate ed alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, a favore degli Organismi incaricati di svolgere compiti di parte terza nel processo di Valutazione e Verifica della Costanza delle Prestazioni dei prodotti da costruzione di cui all’art.11, co.3, del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017;

CONSIDERATO quanto conseguentemente disposto con la Circolare interministeriale prot. CSLP n. 983 del 28 gennaio 2021, concernente nuove procedure di autorizzazione e notifica ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP., del Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica e del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica, registrato al prot. CONSUP n. 88 del 20.04.2021 con cui l’Organismo **CISMONDI S.r.l.** è stato autorizzato a svolgere compiti di parte terza per la Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione, ai sensi del Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011, decorrente dalla data del 20.04.2021 e valido per quattro anni;

ACQUISITA al prot. CSLP n. 12009 del 26.08.2024 la nota di ACCREDIA recante “*Comunicazione delle Delibere assunte dal CSA CPR di ACCREDIA nella Riunione del 25 luglio 2024*”;

CONSIDERATO che l’Organismo **CISMONDI S.r.l.** ha ottenuto un accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 per la sede di Via Borgo Sant’Anna, 28/A e 28/B – 12100 - Cuneo (CN) – Italia, e in particolare il **certificato n. 0331PRD** emesso per la prima volta in data **25.07.2024**, ed il relativo allegato CSACPR recante la **data di scadenza del 24.07.2028**;

ACQUISITA al prot. CSLP n. 11697 del 08.08.2024, l’istanza, con la quale l’Organismo CISMONDI S.r.l., ha richiesto, a seguito dell’acquisizione del certificato di accreditamento

n. 0331PRD, il rinnovo e l'aggiornamento dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione, ai sensi del Regolamento (UE) n.305/2011 rilasciata con Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP., del Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica e del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica, registrato al prot. CONSUP n. 88 del 20.04.2021, con passaggio dall'art.12 del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017, all'art.11 del medesimo decreto legislativo;

ACQUISITE le dichiarazioni sostitutive di certificazione, rilasciate ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le quali i soggetti di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello stesso Decreto Legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA);

VISTA la legge 6 febbraio 1996, n. 52, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994" e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4, secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi che effettuano le procedure di certificazione CE sono a carico degli Organismi richiedenti;

VISTO l'art. 30, comma 4, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai sensi del quale gli oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

RITENUTO di procedere, comunque, al rilascio dell'autorizzazione nelle more dell'emanazione del decreto recante la determinazione delle tariffe e degli importi per i servizi resi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dal Ministero dell'Interno e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le relative modalità di pagamento, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106, e dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP. n. 306 del 17.07.2023 con il quale il Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici delega l'Ing. Pietro Baratono a coordinare il Servizio Tecnico Centrale ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato I.11 del D.Lgs 31.03.2023 n. 36 "Codice dei Contratti Pubblici".

DECRETANO

Art. 1

l'Organismo **CISMONDI S.r.l.** con sede legale in via Borgo S. Anna, 28/A - 12100 Cuneo (CN) – Italia, nel seguito denominato “Organismo”, è autorizzato a svolgere, ai sensi della legislazione di cui in premessa ed ai fini della corrispondente notifica alla Commissione europea di cui all'art.39 del Regolamento (UE) n.305/2011, le attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione per le seguenti specifiche tecniche armonizzate, nella qualità della tipologia di organismo di seguito specificata:

Organismo di Certificazione del controllo della produzione in fabbrica (SVVCP 2+):

Mandate Decision	Product family	Technical specification	AVCP system
M/100 95/204/EC 1999/94/EC 2012/202/UE	Precast normal/lightweight/autoclaved aerated concrete product	EN 1168:2005+A3:2011 Precast concrete products - Hollow core slabs	2+
		EN 1520:2011 Prefabricated reinforced components of lightweight aggregate concrete with open structure with structural or non-structural reinforcement	
		EN 12737:2004+A1:2007 Precast concrete products - Floor slats for livestock	
		EN 12794:2005+A1:2007 EN 12794:2005+A1:2007/AC:2008 Precast concrete products - Foundation piles	
		EN 12843:2004 Precast concrete products - Masts and poles	
		EN 13224:2011 Precast concrete products - Ribbed floor elements	
		EN 13225:2013 Precast concrete products - Linear structural elements	
		EN 13693:2004+A1:2009 Precast concrete products - Special roof elements	
		EN 13747:2005+A2:2010 Precast concrete products - Floor plates for floor systems	
		EN 13978-1:2005 Precast concrete products - Precast concrete garages - Part 1: Requirements for reinforced garages monolithic or consisting of single sections with room dimensions	
		EN 14843:2007 Precast concrete products - Stairs	
		EN 14844:2006+A2:2011 Precast concrete products - Box culverts	
		EN 14991:2007 Precast concrete products – Foundation elements	
		EN 14992:2007+A1:2012 Precast concrete products - Wall elements	
EN 15037-1:2008 Precast concrete products - Beam-and-block floor systems - Part 1: Beams			

		<p>EN 15037-2:2009+A1:2011 Precast concrete products - Beam-and-block floor systems - Part 2: Concrete blocks</p> <p>EN 15037-3:2009+A1:2011 Precast concrete products - Beam-and-block floor systems - Part 3: Clay blocks</p> <p>EN 15037-4:2010+A1:2013 Precast concrete products - Beam-and-block floor systems - Part 4: Expanded polystyrene blocks</p> <p>EN 15037-5:2013 Precast concrete products - Beam-and-block floor systems - Part 5: Lightweight blocks for simple formwork</p> <p>EN 15050:2007+A1:2012 Precast concrete products - Bridge elements</p> <p>EN 15258:2008 Precast concrete products - Retaining wall elements</p>	
M/120 98/214/EC 2001/596/EC	Structural metallic products and ancillaries	<p>EN 1090-1:2009 +A1:2011 Execution of steel structures and aluminum structures - Part 1: Requirements for conformity assessment of structural components</p>	2+
M/124 98/601/EC 2001/596/EC	Road Construction Products	<p>EN 13108-1:2006 EN 13108-1:2006 /AC:2008 Bituminous mixtures - Material specifications - Part 1: Asphalt Concrete</p> <p>EN 13108-2:2006 EN 13108-2:2006 /AC:2008 Bituminous mixtures - Material specifications - Part 2: Asphalt Concrete for very thin layers</p> <p>EN 13108-3:2006 EN 13108-3:2006 /AC:2008 Bituminous mixtures - Material specifications - Part 3: Soft Asphalt</p> <p>EN 13108-4:2006 EN 13108-4:2006 /AC:2008 Bituminous mixtures - Material specifications - Part 4: Hot Rolled Asphalt</p> <p>EN 13108-5:2006 EN 13108-5:2006 /AC:2008 Bituminous mixtures - Material specifications - Part 5: Stone Mastic Asphalt</p> <p>EN 13108-6:2006 EN 13108-6:2006 /AC:2008 Bituminous mixtures - Material specifications - Part 6: Mastic Asphalt</p> <p>EN 13108-7:2006 EN 13108-7:2006 /AC:2008 Bituminous mixtures - Material specifications - Part 7: Porous Asphalt</p> <p>EN 13808:2013 Bitumen and bituminous binders – Framework for specifying cationic bituminous emulsions</p>	2+

		EN 13924:2006 EN 13924:2006/AC:2006 Bitumen and bituminous binders – Specifications for hard paving grade bitumens	
M/125 98/598/EC	Aggregates for uses with high safety requirements	EN 12620:2002+A1:2008 Aggregates for concrete	2+
		EN 13043:2002 EN 13043:2002/AC:2004 Aggregates for bituminous mixtures and surface treatments for roads, airfields and other trafficked areas	
		EN 13055-1:2002 EN 13055-1:2002/AC:2004 Lightweight aggregates - Part 1: Lightweight aggregates for concrete, mortar and grout	
		EN 13055-2:2004 Lightweight aggregates - Part 2: Lightweight aggregates for bituminous mixtures and surface treatments and for unbound and bound applications	
		EN 13139:2002 EN 13139:2002/AC:2004 Aggregates for mortar	
		EN 13242:2002+A1:2007 Aggregates for unbound and hydraulically bound materials for use in civil engineering work and road construction	
		EN 13383-1:2002 EN 13383-1:2002/AC:2004 Armourstone - Part 1: Specification	
		EN 13450:2002 EN 13450:2002/AC:2004 Aggregates for railway ballast	

Art. 2

1. L'attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione, di cui al precedente art.1, deve essere svolta presso le sedi oggetto di accreditamento site in:

- **via Borgo S. Anna, 28/A - 12100 Cuneo (CN)**

secondo le forme, modalità e procedure previste dalle normative citate in premessa, sotto la diretta responsabilità del Direttore Tecnico dell'Organismo, assicurando il mantenimento dei requisiti richiesti.

2. L'Organismo cura la tenuta di un registro con l'elenco riepilogativo delle valutazioni e verifiche effettuate, conforme a quanto riportato nel punto 7 dell'Allegato D del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017.

3. L'Organismo deve conformarsi agli obblighi riportati nel Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011, a quelli previsti nel decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 ed alle disposizioni nazionali e comunitarie applicabili nel settore concernente l'attività

oggetto della presente autorizzazione, applicando le norme armonizzate ovvero le valutazioni tecniche europee in vigore.

4. Tutti gli atti relativi all'attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione, ivi compresi eventuali rapporti di prova e relazioni tecniche, devono essere conservati in un fascicolo tecnico detenuto con le modalità stabilite nel punto 2 dell'Allegato D del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017.

Art. 3

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, dovrà essere tempestivamente comunicata alle Amministrazioni competenti.
2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia.
3. L'Organismo mette a disposizione della Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica un accesso telematico, finalizzato al controllo dell'attività svolta, alla propria banca dati per l'acquisizione di informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite al Regolamento di cui trattasi.

Art. 4

1. L'autorizzazione di cui all'art.1 decorre dalla data di notifica all'Organismo del presente decreto, ed ha scadenza pari a quella del corrispondente accreditamento; pertanto, essendo adottata sulla base del certificato di accreditamento **n. 0331PRD** (UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012) è **valida fino al 24.07.2028**, data di scadenza del relativo certificato di accreditamento, ed è notificata alla Commissione Europea.
2. Il presente decreto sostituisce il decreto registrato al prot. CONSUP n. 88 del 20.04.2021, a partire dalla data di notifica di cui al comma 1.
3. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea, nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organizations), ha la stessa validità temporale di cui al precedente comma 1.

Art. 5

1. L'inosservanza di quanto previsto nel Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011, di quanto previsto nel decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 o nel presente decreto di autorizzazione, ovvero l'acquisizione di una comunicazione della sospensione o ritiro del certificato di accreditamento, costituisce motivo di sospensione o revoca

dell'autorizzazione, secondo le modalità fissate dall'articolo 16 del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017.

Il presente decreto è inviato alla Commissione Europea e, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (www.mise.gov.it; sezione "Mercato", Area "Normativa tecnica", voce "Organismi di valutazione delle conformità", accedendo a "Consulta la banca dati").

**Il Presidente
Coordinatore del
Servizio Tecnico Centrale**

Pietro BARATONO

**Il Direttore Centrale
Prevenzione, Sicurezza Tecnica,
Antincendio, Energetica**

Eros MANNINO

**Il Direttore Generale per
i Consumatori
e il Mercato**

Gianfrancesco ROMEO

Il dirigente della Divisione 1
del Servizio Tecnico Centrale
Ing. Alessandro PENTIMALLI